

GIUSTIZIA RIPARATIVA E STALKING: QUALCHE RIFLESSIONE A MARGINE DELLE RECENTI POLEMICHE

di Donatella Ferranti

SOMMARIO: 0. Premessa. – 1. Cosa sono le condotte riparatorie. – 1.1. Prime valutazioni in ordine alla loro compatibilità sistematica con il delitto di cui all'art. 612 bis c.p., a prescindere dal regime di procedibilità. – 2. Il regime di procedibilità degli atti persecutori.

0. Premessa.

Improvvidamente in questi giorni da alcuni rappresentanti di organizzazioni nazionali sindacali, impegnati sul tema delle politiche di genere, sono state lanciate grida di allarme nei confronti del testo di riforma del processo penale che dovrà a breve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale; in particolare si è parlato di “depenalizzazione di fatto” del delitto di atti persecutori, a causa dell'introduzione della causa di estinzione del reato per "condotte riparatorie".

La preoccupante notazione, avvalorata anche da qualche dichiarazione di addetti ai lavori del settore penale, ha destato un giustificato sgomento: la violenza sulle donne è un fenomeno di allarme, che ha molto caratterizzato le cronache giudiziarie degli ultimi tempi: non di rado, le vittime di violenza avevano in precedenza vanamente denunciato lo stalking e chiesto senza risultati la protezione dello Stato. Per tale motivo, leggere di un colpo della spugna dello Stato e di una svolta perdonista in favore degli stalker ha creato un comprensibile disorientamento.

Tuttavia, gli allarmi sollevati sono del tutto ingiustificati, testo di legge alla mano, poiché la causa estintiva prevista dal nuovo art. 162 ter difficilmente sarà applicabile ai casi di stalking e, in ogni caso, la sua applicazione non sarà mai automatica. Pertanto, disquisire in termini di "sostanziale depenalizzazione" è un'irresponsabile scelta demagogica. Purtroppo, come l'esperienza insegna, il punto comunicativo è già stato segnato dai detrattori delle condotte riparatorie, posto che lo strepito che segue allo scandalo difficilmente potrà essere riparato dall'argomentare tecnico di chi vuol riportare la discussione sugli atti persecutori ed estinzione del reato per condotte riparatorie sui binari di pertinenza. Nondimeno, in queste righe si proverà a spiegare perché le "condotte riparatorie" non depenalizzano lo stalking.

1. Cosa sono le condotte riparatorie.

Le condotte riparatorie saranno previste dal nuovo art. 162 ter c.p. che descrive la possibile estinzione del reato quando l'autore abbia proposto, entro il termine dell'apertura del dibattimento, un risarcimento, anche in forma specifica, riconosciuto congruo dal giudice, pur in presenza di mancata accettazione della persona offesa.

Quest'ultima, nella dinamica estintiva viene "sentita": sarà dunque possibile per la persona offesa rappresentare alle parti (anzi, al P.M.) ed al giudice gli aspetti che potrebbero ostare al riconoscimento della natura riparatoria della condotta dell'autore del fatto successiva alla consumazione del reato, senza possibilità però di un vero e proprio veto.

La previsione normativa è il frutto dei lavori della Commissione Fiorella, che aveva proposto tale soluzione sia con intenti deflattivi ma soprattutto perché in grado di favorire e promuovere un dialogo costruttivo e di riconciliazione tra autore e vittima del reato. Come detto, in caso di positivo esito del percorso risarcitorio, si evita la celebrazione di processi per fatti minori, sostanzialmente pacificati o, quantomeno, ricomposti da un punto di vista patrimoniale, andando anche oltre il diniego della persona offesa alla definizione anticipata, laddove tale diniego si dimostrasse agli occhi della magistratura requirente e giudicante del tutto immotivato.

Da un punto di vista di politica criminale, è di tutta evidenza che la nuova causa di estinzione del reato si pone in linea di continuità con altre innovazioni nel tessuto penalistico, entrate in vigore nel corso di questa Legislatura.

Le maggiori assonanze si ravvisano, come ovvio, con la sospensione del procedimento con messa alla prova dell'indagato/imputato, prevista dall'art. 168 bis c.p. ed introdotta con la L. 67/2014, con cui si condivide in primo luogo la natura giuridica di causa di estinzione del reato.

Entrambe le misure descrivono un nuovo spirito con cui lo Stato intende affrontare i procedimenti per fatti penali di minore allarme sociale: l'ordinamento propone al soggetto coinvolto nel circuito penale per tali episodi (per reati ora puniti non oltre i quattro anni, ora procedibili a querela di parte soggetta a rimessione) un percorso di resipiscenza che, se correttamente seguito sotto lo sguardo attento del Giudice può condurre al proscioglimento per estinzione del reato.

Tuttavia, la rinuncia statutale all'esercizio della potestà punitiva in tali casi non comporta alcun passo indietro per quanto attiene le finalità special-preventive, che la norma penale reca con sé.

Al contrario in particolare nelle condotte riparatorie l'indagato è stimolato a porre in essere azioni positive di segno opposto rispetto a quello caratterizzante l'illecito contestato, e ciò può assumere una valenza peculiare e significativa anche a tutela delle aspettative della vittima, con riferimento ai contesti in cui matura l'atto persecutorio.

Le azioni riparatorie (pure e semplici ovvero accompagnate dalla messa alla prova) rivestono una portata cogente maggiore delle effettive conseguenze cui sarebbe esposto il soggetto condannato in via definitiva per un fatto considerato di scarso allarme, atteso che questi potrebbe - nella gran parte dei casi - godere della sospensione

condizionale della pena, evitando perfino di onorare le statuizioni civili derivanti dal reato.

In assenza di sospensione condizionale, invece, il soggetto sarebbe attratto nel limbo dalle pene detentive brevi, notoriamente di problematica gestione esecutiva poiché poco efficaci, desocializzanti e, in taluni casi, finanche criminogene.

Con la giustizia riparativa si tenta dunque di coniugare istanze di specialprevenzione, di risocializzazione e di deflazione giudiziaria, restituendo al diritto penale il suo naturale ruolo sussidiario, offrendo un particolare rilievo pertanto alle istanze della persona offesa, la quale potrà avanzare al Giudice le sue riserve, adducendo elementi che in concreto escludono la definizione liberatoria.

Queste forme alternative alla sentenza di condanna segnano una graduale introduzione nella cultura degli operatori del diritto penale di quel virtuoso confronto tra vittima e autore, di quella mediazione penale, verso la quale sempre più le istituzioni europee spingono il legislatore nazionale.

1.1. Prime valutazioni in ordine alla loro compatibilità sistematica con il delitto di cui all'art. 612 bis c.p., a prescindere dal regime di procedibilità.

Orbene, la breve descrizione del nuovo istituto già consente di smascherare alcune forzature di chi ha voluto scorgere nelle condotte riparatorie una misura di depotenziamento nella repressione dello stalking.

In primo luogo, è del tutto improprio parlare di depenalizzazione strisciante. Come visto, il percorso processuale che può portare all'estinzione del reato per condotte riparatorie prevede sempre il coinvolgimento del Giudice, del Pubblico Ministero e della persona offesa: un controllo rafforzato che consentirà di far emergere e di impedire tentativi di utilizzo distorto dell'istituto.

Ammesso e non concesso, dunque, che il nuovo art. 162 ter sia applicabile allo stalking, (ovviamente per i casi di minor disvalore sociale) il tutto sarà rimesso alla valutazione dei magistrati funzionalmente competenti. Proprio il contrario della "depenalizzazione strisciante" di cui si paventa il rischio.

Inoltre, come riconosciuto nella relazione descrittiva della commissione ministeriale di studi presieduta dal prof. Fiorella che aveva proposto il primo schema di articolato dell'art. 162 ter, il «*territorio ideale dei meccanismi estintivi fondati su condotte riparatorie è quello dei reati contro il patrimonio*». È vero che l'istituto è applicabile in astratto a tutti i reati procedibili a querela di parte, ma è anche vero che i delitti contro la persona (a differenza di quelli contro il patrimonio) non si prestano ad una semplice ed istintiva individuazione del *danno da reato* e sono difficilmente compatibili con i concetti di *restituzione* e di *risarcimento*. Basterà, dunque, che le parti coinvolte nel procedimento (PM e p.o.) oppongano l'impossibilità di quantificare *ex ante* il danno da reato degli atti persecutori per rendere obiettivamente complesso, quando non impossibile, la dichiarazione di estinzione del reato da parte del Giudice.

Se questo è vero, allora, la sorte del nuovo istituto (non solo in relazione allo stalking) dipenderà in gran parte dalla professionalità dei soggetti chiamati ad

applicarlo (avvocati e, soprattutto, magistrati), con valutazioni di prudenza direttamente proporzionali al grado di allarme sociale che genera il fatto al centro dell'accertamento giudiziario.

Dunque, ancora una volta, il tema centrale per garantire la protezione statale alle vittime di stalking è il grado di professionalità degli operatori del diritto penale, non diversamente da quelle situazioni nelle quali - prima dell'approvazione delle nuove e inspiegabilmente temute regole - erano stati archiviati o tenuti fermi in indagine procedimenti avanzati da donne alla vana ricerca di tutela da parte dello Stato, in seguito brutalmente aggredite o addirittura uccise.

L'alto grado di professionalità dei soggetti tecnici del processo penale e di specializzazione della polizia giudiziaria sarà dunque il vero antidoto rispetto ad un eventuale uso improprio delle condotte riparatorie. In tal senso, il neo istituito diritto per le persone offese di essere informate circa lo stato del procedimento che le coinvolge, dopo sei mesi dalla presentazione della denuncia favorisce la partecipazione informata delle vittime e vuole rappresentare un argine rispetto alla potenziale inerzia del pubblico ministero nella fase investigativa, al pari delle novelle sui tempi delle indagini di cui al novellato 407 c.p.p.

2. Il regime di procedibilità degli atti persecutori.

Ciò detto, e tornando al tema del paventato rischio di depenalizzazione dello stalking, si noti che nella stragrande maggioranza dei casi di applicazione giudiziaria del 612 bis c.p. quest'ultimo delitto è procedibile d'ufficio, ovvero è soggetto a querela non rimettibile. In tali frangenti, l'inapplicabilità delle condotte riparatorie non è in discussione.

Per gli atti persecutori, come noto, sono previste varie ipotesi di procedibilità, calibrate sulla gravità della condotta.

Procedibilità a querela, da presentare entro a sei mesi (anziché tre come di norma per altri reati procedibili a querela) dalla consumazione del reato. Il regime è ispirato a quello previsto per l'art. 609 bis c.p. e vuole concedere alla vittima un termine ampio per procedere alla querela, proprio per poter al meglio ragionare su una scelta così "invasiva" e importante.

La querela diventa irrevocabile se il fatto è commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all'art. 612, secondo comma c.p. (minacce gravi). Peraltro nel definire la minaccia grave l'accertamento, indicato dai giudici di legittimità, deve aver riguardo a tutte le modalità della condotta e, in particolare, al tenore delle eventuali espressioni verbali e al contesto nel quale esse si collocano, onde verificare se, ed in quale grado, dette espressioni abbiano ingenerato timore o turbamento nella persona offesa (tra le ultime Cass. pen., Sez. V, 9 maggio 2014, n. 19203).

In tali situazioni, è lo stesso legislatore a valutare ex lege l'inopportunità di affidare interamente alle determinazioni della persona offesa la perseguibilità del reato.

Infatti, nei reati in cui la vittima può essere incisivamente condizionata da pressioni esterne, lo Stato assume l'iniziativa penale, in una posizione intermedia tra la

querela rimettibile e la procedibilità d'ufficio: in concreto, una volta presentata la querela, questa non può più essere rimessa.

Gli atti persecutori sono, comunque, procedibili d'ufficio:

a) nella forma più grave del reato, cioè quando il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'art. 3 della legge 104/92;

b) in casi di connessione con altro reato procedibile d'ufficio (per esempio rapina o furto con strappo). L'ipotesi di connessione prevista nell'ult. co. dell'art. 612 bis c.p. si verifica non solo quando vi è connessione in senso processuale (art. 12 c.p.p.), ma anche quando vi sia connessione in senso materiale, cioè ogni qualvolta l'indagine sul reato perseguibile di ufficio comporti necessariamente l'accertamento di quello punibile a querela, in quanto siano investigati fatti commessi l'uno in occasione dell'altro, oppure l'uno per occultare l'altro oppure ancora in uno degli altri collegamenti investigativi indicati nell'art. 371 c.p.p. e purché le indagini in ordine al reato perseguibile d'ufficio siano state effettivamente avviate. Vi può essere connessione e quindi procedibilità d'ufficio per esempio con la violenza privata; con le lesioni volontarie (purché non lievi);

c) in forza della disposizione extracodicistica di cui art. 8, 4° co., D.L. 23.2.2009, n. 11, convertito dalla L. 23.4.2009, n. 38, modificato dall'art. 1 comma 4 L. DL n.93/2013 convertito in L. 119/2013 la procedibilità d'ufficio è prevista, inoltre, per il caso in cui a commettere il fatto sia un soggetto ammonito dal questore per condotte persecutorie in danno della stessa vittima.

Il confronto con tali dati consente di evidenziare come la procedibilità a querela "semplice" e revocabile degli atti persecutori sia del tutto residuale e riguardi in sostanza gli episodi di molestie. In questi casi, comunque, permane una difficile compatibilità sistematica tra la nuova causa estintiva del reato e lo stalking. Il Giudice, dunque, sarà chiamato ad un'applicazione cauta delle condotte riparatorie per quelle fattispecie di reato, quale l'art. 612 bis, che non lasciano individuare d'istinto il danno da reato e che non consentono una sicura valutazione quanto all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, altra componente necessaria *ove possibile* per addivenire ad una sentenza liberatoria per l'imputato.

Ad ogni modo e quali che siano le linee applicative del nuovo istituto che offriranno gli operatori chiamati a metterlo in pratica e che dovranno essere accuratamente monitorate, è evidente la assoluta strumentalità, demagogia e dannosità della campagna di stampa portata avanti negli ultimi giorni per la quale ci troveremo al cospetto di una sostanziale depenalizzazione dello stalking. Tanto più in quanto una critica poco attenta e anzi denigratoria dei numerosi strumenti processuali e non, messi in campo in questa Legislatura a tutela della vittima di reati di violenza, rischia di alimentare un clima di sfiducia immotivata nei confronti delle istituzioni e di dissuadere proprio le vittime di stalking o di violenza di genere a denunciare.